

COMUNE DI SELLIA
PROVINCIA DI CATANZARO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
E SUI SERVIZI**

**Approvato con delibera del Commissario Prefettizio
n. 1 CP del 17.10.2013**

INDICE

- ARTICOLO 1 - Istituzione della tassa**
- ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del Regolamento**
- ARTICOLO 3 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe**
- ARTICOLO 4 - Principi di determinazione della tariffa**
- ARTICOLO 5 - Presupposto della tassa**
- ARTICOLO 6 - Esclusione della tassa**
- ARTICOLO 7 - Soggetto attivo**
- ARTICOLO 8 - Base imponibile**
- ARTICOLO 9 - Commisurazione della tariffa**
- ARTICOLO 10 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte**
- ARTICOLO 11 - Disciplina delle riduzioni tariffarie**
- ARTICOLO 12 - Riduzioni ed esenzioni**
- ARTICOLO 13 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati**
- ARTICOLO 14 - Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili**
- ARTICOLO 15 - Decorrenza e cessazione della tassa**
- ARTICOLO 16 - Denunce**
- ARTICOLO 17 - Accertamento**
- ARTICOLO 18 - Versamento**
- ARTICOLO 19 - Potere dei comuni**
- ARTICOLO 20 - Funzionario responsabile**
- ARTICOLO 21 - Rimborsi**
- ARTICOLO 22 - Sanzioni**
- ARTICOLO 23 - Contenzioso giudiziale**
- ARTICOLO 24 - Tassa giornaliera di smaltimento**
- ARTICOLO 25 - Entrata in vigore del Regolamento**

ARTICOLO 1

Istituzione del tributo

1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011.

ARTICOLO 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

ARTICOLO 3

Piano finanziario e determinazione delle tariffe

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale¹.
2. Il soggetto gestore del servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di pianificazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe².
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99³

ARTICOLO 4

Principi di determinazione della tariffa

1. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.

¹ Il Legislatore al comma 23 indica che il Piano finanziario venga approvato dall'autorità competente senza indicare quale sia effettivamente. Appare, pertanto, opportuno attribuire nel regolamento la competenza dell'approvazione al Consiglio Comunale, riconoscendo al Piano Finanziario la natura di documento di programmazione economico-finanziaria.

² E' consigliabile regolamentare i termini di presentazione della documentazione necessaria da parte del soggetto gestore al fine di non incorrere in problemi applicativi altrimenti non disciplinati.

³ La legge di stabilità n. 228/2012 ha abrogato il comma 12 ed ha fissato come riferimento per la determinazione delle tariffe il D.P.R. 158/99 . Regolamento di attuazione della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 D.Lgs. 22/97;

2. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
3. Per le utenze domestiche il numero relativo ai componenti della famiglia è stato reperito dall'Anagrafe Popolazione Residente alla data del 19.07.2013. Per quanto attiene le abitazioni a disposizione o di proprietà di soggetti non residenti, il numero di componenti il nucleo familiare è stato impostato convenzionalmente a "2". A fronte di adeguata documentazione l'ufficio provvederà alle variazioni necessarie.

ARTICOLO 5

Presupposto della tassa

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 6

Esclusione della tassa

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 4. Allo scopo saranno disposti d'ufficio o su richiesta dell'utente, sopralluoghi da parte di personale autorizzato ai fini della verifica delle condizioni di esclusione;
 5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e nei modi indicati nel successivo art. 13.

ARTICOLO 7

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

ARTICOLO 8

Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA1 o TIA2.
3. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri

stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

ARTICOLO 9

Commisurazione della tariffa

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 10

Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato⁴:

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
3	stabilimenti balneari
4	esposizioni ed autosaloni
5	alberghi con ristorante
6	alberghi senza ristorante
7	case di cura e riposo
8	uffici, agenzie, studi professionali
9	banche ed istituti di credito
10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
11	edicola, farmacia, tabaccherie
12	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
13	carrozzeria, autofficine elettrauto
14	attività industriali con capannone di produzione

⁴ Con l'abrogazione del comma 12, si prendono a riferimento le categorie di utenze previste dal D.P.R. 158/99 che nel caso dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si riducono a 21. Il Comune non può escludere tale classificazione (salvo il caso di trasformazione del tributo in prelievo tariffario di cui al comma 29 art. 14), mentre può prevedere una ulteriore suddivisione delle categorie di legge, in riferimento alla realtà territoriale ed alla tipologia di servizio che viene svolto.

15	attività artigianali di produzione beni specifici
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
17	bar, caffè, pasticceria
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19	plurilicenze alimentari e/o miste
20	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
21	discoteche, night club

2. I locali e le aree pertinenti o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

ARTICOLO 11 **Disciplina delle riduzioni tariffarie⁵**

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, nonché un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

ARTICOLO 12 **Riduzioni ed esenzioni⁶**

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni:
 - a) Locali adibiti a pertinenze, box, garage, cantine, ecc., riduzione del 100% della parte variabile della tariffa;
 - b) 50% parte variabile tariffa per nuclei familiari con un numero di componenti superiore a 5 e condizione economica di disagio;
 - c) Riduzione per attività ricadenti nelle categorie "2 - 17" (bar, caffè, pasticcerie), in quanto i coefficienti minimi ministeriali sono molto elevati per la realtà del Comune. Per tale categoria la riduzione è pari a € 2,48 a mq che sarà applicata nella parte fissa della tariffa.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel

⁵ Il Comune può inserire nel regolamento le motivazioni che verranno adottate nelle scelte discrezionali utili alla successiva determinazione delle tariffe, in termini di riduzione di alcune categorie a discapito di altre. È chiaro che ogni scelta deve essere opportunamente motivata e non palesemente arbitraria, comunque diretta ad assicurare il rispetto della proporzionalità tra i costi delle diverse categorie.

⁶ Le riduzioni di cui alle lettere da a) fino ad c) sono riduzioni facoltative che il comune può anche non applicare; qualora vengano applicate le minori entrate gravano sulle tariffe non ridotte.

caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
5. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

ARTICOLO 13

Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

Cat.	Descrizione	Perc. riduzione
===	===	===

2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
3. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

ARTICOLO 14

Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30⁷ euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
2. Il Comune può aumentare la maggiorazione nei limiti imposti dalla legge unitamente all'atto deliberativo con il quale vengono approvate le tariffe annuali.
3. Tutte le riduzioni eventualmente accordate vengono applicate anche alla maggiorazione.

ARTICOLO 15

Decorrenza e cessazione della tassa⁸

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

⁷ Il Comune ai sensi del comma 13 può aumentare la maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato.

⁸ La normativa rimanda al regolamento comunale stabilire le modalità di decorrenza del tributo. Quella proposta è una soluzione molto simile a quelle adottata in materia IMU/ICI, altresì si potrebbe applicare nuovamente il sistema dei bimestri della TARSU o addirittura riportare il tributo ai giorni anziché ai mesi.

ARTICOLO 16

Denunce

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale⁹.
2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, approvato come allegato al presente regolamento.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, nonché nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. E' prevista la spedizione per posta – allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

ARTICOLO 17

Accertamento

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, avviso di accertamento in rettifica.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.

ARTICOLO 18

Versamento¹⁰

⁹ La normativa rimanda al regolamento comunale stabilire le modalità di presentazione della dichiarazione. Quella proposta è una soluzione utile per anticipare gli adempimenti ed avere una maggiore tempestività nella costruzione della propria banca dati dichiarativa; nulla vieta di adottare altre ipotesi, quale quella già esistente in regime TARSU del 20 gennaio dell'anno successivo.

1. Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato, in quattro rate trimestrali, come di seguito meglio specificato:

1° rata	31 gennaio
2° rata	30 aprile
3° rata	31 luglio
4° rata	31 ottobre
2. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il versamento deve essere effettuato mediante modello unificato F24 o bollettino di conto corrente compatibile.
4. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 12,00.
5. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.
7. Per il solo anno 2013 il versamento del tributo è effettuato in due rate, come di seguito meglio specificato:

1° rata	15 novembre
2° rata	30 dicembre

ARTICOLO 19

Potere dei comuni

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 20

Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

¹⁰ In questa ipotesi vengono proposte le scadenze di cui al comma 35, precisando che il Comune può regolamentare scadenze diverse o addirittura eliminare scadenze fisse per lasciare la libertà di decidere annualmente, in relazione ai propri flussi finanziari annuali, date differenti in ogni anno. Lo slittamento della prima rata del 2013 a Luglio vista l'obbligo di approvare le tariffe entro il 30 giugno 2013, elimina la possibilità di applicare il meccanismo di versamento in acconto sulle tariffe dell'anno precedente previsto dal comma 35 nella sua nuova formulazione introdotta dalla legge 228/2012.

ARTICOLO 21

Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non si provvede a rimborso per importi inferiori ad euro 12,00 ¹¹.

ARTICOLO 22

Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ARTICOLO 23

Contenzioso giudiziale

1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

ARTICOLO 24

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento ¹².
3. La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. .

ARTICOLO 25

Entrata in vigore del Regolamento

¹¹ Deve essere lo stesso importo minimo al di sotto del quale non si procede al versamento.

¹² La maggiorazione del 100% è il limite massimo al di sotto del quale il regolamento può stabilire qualunque altra percentuale.

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti solidi urbani.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1.01.2013.